

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 54

Adunanza 29 dicembre 2006

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL SITO DI BARRICALLA AI FINI DELLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI -
COMUNE: COLLEGNO (TO) - PROPONENTE: BARRICALLA S.P.A. -
PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 1764 – 539518/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori SERGIO BISACCA, PATRIZIA BUGNANO e ANGELA MASSAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia e dell'Assessore Piras.

Premesso che:

- in data 28/07/2006 la Società Barricalla s.p.a. (di seguito denominata Barricalla), con sede legale in Torino, Galleria San Federico n.54 - C.F. e partita IVA 04704500018, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 654964, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della LR 40/98, relativamente al progetto denominato: *“Valorizzazione del sito di Barricalla ai fini della continuazione del servizio smaltimento rifiuti speciali pericolosi”*;

- in data 28/07/2006 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "La Stampa" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della LR 40/98. Tale deposito, con contestuale avvio del procedimento, è avvenuto in data 21/06/2005;
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 della LR 40/98 – *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997”* ;
- il progetto riguarda la realizzazione di una nuova vasca di coltivazione all'interno dell'impianto con un quarto lotto adiacente ai tre già autorizzati, di cui i primi due già completati ed il terzo in avanzato stato di coltivazione e prossimo alla chiusura. Per tale motivo, considerando i tempi necessari all'iter autorizzativo ed alla realizzazione del quarto invaso, al fine di non interrompere il servizio di smaltimento rifiuti, si rende necessaria anche la sopraelevazione del III lotto;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 32 del 10/08/2006;
- il progetto proposto si configura anche come attività estrattiva ai sensi della LR 69/78 “Coltivazione di cave e torbiere”;
- Barricalla ha presentato in data 23/10/2006 istanza al Comune di Collegno ai sensi degli artt. 1, 3, 5 e 7 della citata LR e della LR 44/2000, al fine di ottenere l'autorizzazione dei lavori di coltivazione di cava;
- in data 26/10/2006 il Comune di Collegno ha richiesto a questa Amministrazione l'attivazione della procedura autorizzativa da espletarsi congiuntamente alla fase di V.I.A. in corso inerente l'ampliamento della discarica;
- per lo svolgimento dell'istruttoria (integrata LR 40/98 e LR 69/78) è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della LR 40/98 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge stessa: le sedute si sono svolte in data 28/09/2006 e 16/11/2006 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- mediante verbale della prima seduta della Conferenza dei servizi (nota del 12/10/2006 n. prot. 347062) sono state richieste al proponente delle integrazioni progettuali, necessarie per il completamento dell'istruttoria senza sospensione del procedimento;
- in data 18/10/2006 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta;
- ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) della LR 40/98, nel corso dell'istruttoria sono giunte a questa Provincia osservazioni da parte del Circolo Legambiente L'Aquilone di Torino e da parte dell'Unione Industriale Torino;

Rilevato che:

- il sito di progetto è ubicato nel comune di Collegno (TO), in località “Cascina Barricalla”, in un'area delimitata a Nord e ad Ovest dalla Tangenziale di Torino, a Sud dal Corso Regina Margherita e ad Est da terreni coltivati. Per quanto riguarda la viabilità esterna, l'impianto è ubicato in adiacenza allo svincolo della Tangenziale di C.so Regina Margherita; nello specifico, è raggiungibile dalle Strade Intercomunali del Pansa e della Viassa, nonché dalla nuova viabilità (Via Nazioni Unite) della Zona Industriale di Collegno. In linea generale, la zona è ben servita dal reticolo viario circostante,

costituito dalla Tangenziale di Torino, attraverso lo svincolo per C.so Regina Margherita, la S.S.24, la S.P. Torino-Savonera-Druento e S.P. Venaria-Savonera-Collegno;

- nell'area dell'impianto sono già stati realizzati, in tempi successivi, tre lotti, autorizzati a suo tempo come impianti di discarica controllata di 2a categoria tipo C (in conformità alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 ai sensi del D.P.R. n.915/82).
- il primo lotto è stato autorizzato all'esercizio con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino del 25/02/1988 ed ha portato, dal 1988 al 1993, ad uno stoccaggio netto di 100.000 m³ di rifiuti. Il primo lotto ha ultimato l'esercizio nel 1993 ed è ad oggi coperto;
- il secondo lotto, autorizzato nel giugno 1993 e rinnovato dalla Provincia di Torino con D.G.P. 35-90888/97 del 29 maggio 1997, ha portato ad occupare 230.000 m³ di rifiuti. Il secondo lotto ha ultimato l'esercizio nel 2001;
- il terzo lotto è attualmente in fase di coltivazione; è stato autorizzato dalla Provincia di Torino con D.G.P. 2-7404/2002 del 14 gennaio 2002. La sua capacità, originariamente di 276.000 m³, è stata ridotta, a seguito del DEC/VIA/3221 del 05 maggio 1998, a 245.000 m³; di tale volume, la quota di circa 16.000 m³ è stata abbancata sul fronte del secondo lotto e quindi il volume complessivo del terzo lotto risulta pari a 229.000 m³. La copertura del 3° lotto è stata completata su di una prima porzione già esaurita (superficie di ca. 14.000 mq); sulla restante parte prosegue ad oggi la coltivazione;
- attualmente la discarica di Barricalla è classificata, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.36/2003, nella categoria di Discarica per Rifiuti Pericolosi, come da Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 8-14153/2006 del 16/01/2006 recante come oggetto: "Approvazione del piano di adeguamento relativo al terzo lotto della discarica per rifiuti pericolosi, sita nel Comune di Collegno";
- Il progetto prevede in sintesi:
 - l'incremento della volumetria di rifiuti abbancabili nel 3° lotto (rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Torino nell'anno 2002), mediante sopraelevazione rispetto alla quota autorizzata sull'intera superficie dell'attuale 3° lotto;
 - la realizzazione di un nuovo invaso e di nuove infrastrutture annesse, da eseguirsi sempre all'interno dell'attuale impianto di discarica in adiacenza ai 3 lotti già autorizzati;
- il nuovo invaso si viene a situare a sud degli attuali invasi di discarica (1°, 2° e 3° lotto) ed occuperà tutta l'area ad oggi adibita a servizi all'interno dell'impianto (locali uffici, laboratori, campionatore rifiuti, vasche stoccaggio percolati, depositi, parcheggi, viabilità interna);
- tutti i servizi dovranno essere rilocati in altre aree, sempre all'interno della proprietà. Le infrastrutture di tutta l'area destinata allo scavo del nuovo invaso verranno quindi smantellate, previa ricostruzione sui sedimi, sempre di proprietà Barricalla, posti ad est dell'attuale impianto;
- per la rilocazione dei servizi e delle infrastrutture verranno anche utilizzate le aree recentemente acquisite da Barricalla, poste ad est dell'attuale perimetro dell'impianto: tali aree, che il PRGC di Collegno destina a fascia di protezione dell'impianto di smaltimento, saranno destinate a zone verdi, strade di accesso e parcheggi temporanei, per un totale di circa 19.000 m².
- si riportano nel seguito i principali dati costruttivi del nuovo invaso:
 - superficie nel nuovo invaso - misura in pianta: 27.681 m²
 - volume complessivo di scavo: 273.384 m³
 - pendenza delle scarpate di scavo e delle scarpate con riporto di argilla: 40° (solamente in corrispondenza della parete lato nord-ovest [lato pozzi di emunigimento percolato e pozzi di monitoraggio], la scarpata, negli ultimi 8÷9 m a partire dal fondo di scavo verrà sagomata con pendenza 60°, al fine di rispettare i franchi minimi di legge rispetto alla quota stimata di

- massima escursione della falda;
 - quota minima di scavo del nuovo invaso: 258,70 m s.l.m.
 - quota minima del piano di posa dello strato drenante di fondo: 264,94 m s.l.m.
 - quota minima del piano di posa dei rifiuti: 265,44 m s.l.m.
 - quota del coronamento a piano campagna dell'invaso: 275,00 m s.l.m. (quota costante lungo tutto il perimetro al contorno dell'invaso);
 - quota massima di abbancamento dei rifiuti sopra piano campagna: 281,50 m s.l.m.
 - quota massima della copertura finale (capping) del nuovo invaso: 284,00 m s.l.m.
 - volume della copertura finale (capping) del nuovo invaso: 69.200 m³
 - volume netto per rifiuti sotto p.c. (sotto quota 275,00 s.l.m.): 185.877 m³
 - volume netto per rifiuti sopra p.c. (sopra quota 275,00 s.l.m.): 89.620 m³
 - volume netto TOTALE per rifiuti: 275.497 m³
- ai fini di dare continuità al servizio di smaltimento rifiuti presso il sito di Barricalla, nel periodo intercorrente tra la fine dei conferimenti (secondo i volumi ad oggi autorizzati) nel 3° lotto e l'avvio dei conferimenti nel nuovo invaso da realizzare, occorre provvedere ad effettuare un incremento di volumetrie di rifiuti abbancabili su tutta la superficie del 3° lotto, per una maggior altezza pari a 2,50 m (come valore massimo);
 - la sopraelevazione del III lotto consentirà il conferimento di ulteriori 63.000 mc rispetto a quanto previsto inizialmente per il III lotto, e la protrazione delle attività per almeno un anno;
 - per quanto riguarda il IV invaso, in considerazione alle sue dimensioni, che una volta impermeabilizzato e reso operativo ad ospitare i rifiuti avrà una capacità pari a 275.497 mc, permetterà di ospitare all'incirca lo stesso quantitativo finale del III. In tal modo potrebbe offrire una capacità di smaltimento per circa 5 anni dall'inizio della coltivazione;

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

- il procedimento relativo all'autorizzazione del progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla l.r. 40/98. Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
- l'impianto rientra nelle tipologia 5.4 "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti" dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005;
- dovrà pertanto essere rilasciata l'autorizzazione ambientale integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del decreto sopra citato che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, comprese le precedenti autorizzazioni rilasciate;
- ai sensi dell'articolo 12 ultimo comma del D.Lgs 59/05 l'autorizzazione integrata ambientale non potrà comunque essere rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- dovrà essere rilasciata da parte del Comune di Collegno autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della LR 69/78 e della LR 44/00;

- il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti;
 - Parere della Direzione e Pianificazione Urbanistica della Regione Piemonte espresso in sede di conferenza dei servizi.
 - Parere del Settore Decentrato OOPP Assetto Idrogeologico-Torino della Regione Piemonte espresso con nota prot. n. 43356 del 13/09/2006.
 - Parere dell'ATIVA espresso con nota n. 5241 del 14/11/2006
 - Parere della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti della Regione Piemonte espresso con nota n. 13813 del 16/11/2006
- per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Collegno;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"), in atti, trasmessa agli Assessori Competenti con nota del 18/12/06 prot. n.539967 da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della normativa vigente:

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

- con deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 29 dicembre 2004, n. 41-14475, la regione ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546".
- l'esistenza e la funzionalità di Barricalla è sempre stata inserita nei Piani di smaltimento rifiuti che si sono succeduti anche prima delle ultime varianti normative e pianificatorie.
- partendo dalla prevista chiusura dell'impianto di Barricalla a inizio 2007, il Piano, nel capitolo 5 "Interventi Programmatici" – paragrafo 5.1.2 – "Discariche per rifiuti speciali pericolosi", ipotizza la necessità di una discarica per speciali pericolosi fino all'estate 2009 pari a circa 100.000 mc corrispondenti ad una produzione/necessità di smaltimento di poco più di 40.000 mc/anno.
- poiché il progetto in esame riguarda un periodo più ampio, risulta implicito che le maggiori volumetrie in esso contenute concorreranno alla copertura del fabbisogno regionale che verrà in esame successivamente;
- spostando la previsione di chiusura al 2013 come nel presente progetto, si giunge ad una volumetria di circa 275.000 mc e di fatto si risolve per i prossimi 7 anni il problema della pianificazione in materia.;

Piano Regolatore Generale Comunale

- lo strumento urbanistico vigente sul territorio interessato dall'impianto, è il PRGC adottato dal Comune di Collegno con D.C.C. n.51 del 21 maggio 2002 e approvato con DGR n. 10- 9436 del 16 maggio 2003. In esso, l'intera area occupata dall'impianto di smaltimento di Barricalla, è individuata

come area a “servizi per impianti tecnologici” (anche l’area interna prevista per il nuovo invaso ha quindi questa destinazione);

- l’ipotesi di intervenire all’interno dell’area di proprietà non richiede alcuna variante urbanistica al PRGC vigente salvo chiedere la correzione dell’errore formale relativo alla cella di nord-est, eventuale piattaforma emergenza già esistente. Il PRG infatti, per mero errore formale, non ha indicato l’ultimo ampliamento del lotto nord-est destinato a piattaforma di emergenza, e già inserito nel progetto approvato del III° lotto; esso risulta ancora a destinazione agricola;
- l’espansione con aree per servizi sui nuovi lotti di proprietà richiede, invece, una variante parziale di PRGC che potrà intervenire automaticamente in fase di approvazione del progetto. Per la rilocalizzazione dei servizi e delle infrastrutture (per un totale di circa 19.000 m²) infatti, si sono utilizzate le aree recentemente acquisite da Barricalla, poste ad est dell’attuale perimetro dell’impianto che il PRGC di Collegno destinate a fascia di protezione dell’impianto di smaltimento;

Vincoli e fasce di rispetto individuate

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale, si rileva che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta ad alcun tipo di vincolo;
- si rileva invece sul sito, la presenza di fasce di rispetto stradali ai sensi del codice della strada, ex D.Lgs 30/04/1992, n. 285;

Norme in relazione alla distanza dai centri abitati

- la DGR n. 24-28286 del 04/10/1999, con la quale la Regione Piemonte approvava il progetto per la realizzazione del terzo lotto della discarica Barricalla, al punto 5 così recitava: “*di consentire, anche alle risultanze della conferenza regionale del 18/06/1999, nonché al contenuto del DEC/VIA n. 3221 del 5/10/1998, la deroga al vincolo della distanza di sicurezza di 2000 m dai centri abitati di cui al punto 4.2.3.3, lettera a, della Deliberazione 27 luglio 1984, nell’intesa che i Comuni interessati (Collegno, Druento, Pianezza, Torino e Venaria) devono individuare nei rispettivi strumenti urbanistici specifiche cautele per le limitazioni delle destinazioni d’uso valutando, nella fascia di territorio ancor libera intorno alla discarica, la compatibilità tra la discarica stessa e le nuove destinazioni da realizzarsi, escludendo, comunque, almeno fino al termine dell’attività della discarica, la localizzazione di nuove attività direttamente collegate alla catena alimentare, nonché di insediamenti concentrati di popolazione sensibile*”;
- la distanza di sicurezza di 2000 m dai centri abitati dalle discariche di tipo C riportata al paragrafo 4.2 della Deliberazione CI del 27/07/1984, allo stato attuale, non è da ritenersi più valida con l’entrata in vigore del D.Lgs 36/03, e pertanto, per la costruzione del quarto lotto, non è più corretto parlare di deroga alle normative vigenti in relazione alla distanza dai centri abitati;
- l’articolo 17 comma 6 punto a) del D.Lgs 36/03, infatti, abroga espressamente il paragrafo 4.2 della Deliberazione del CI del 27/07/1984 ed al punto 2.1 dell’allegato 1, in riferimento all’ubicazione di impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, non fa più nessun riferimento ad alcuna distanza di sicurezza precisa ma così riporta: “Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità in relazione alla distanza dai centri abitati”;
- si ritiene, a questo proposito, che la procedura di VIA costituisca lo strumento utile ad effettuare tali valutazioni;

Dal punto di vista progettuale:

- la valutazione delle alternative progettuali ha riguardato principalmente possibili soluzioni di tipo tecnico-gestionale piuttosto che localizzative, in quanto queste ultime non sono risultate compatibili

con i tempi stretti di realizzazione e in quanto sarebbero risultate più impattanti rispetto ai previsti interventi di rimodellamento e in adiacenza della discarica esistente;

- il D.lgs 36/2003, recependo la Direttiva comunitaria ha apportato significative modificazioni ed innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione e gestione delle discariche. In particolare nel proprio Allegato 1 “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti in discarica”, al punto 2 “Impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi” elenca tutti gli obblighi costruttivi che tali specifici impianti devono rispettare. Nel successivo Allegato 2 “Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario”, il Decreto Legislativo 36/2003 stabilisce tutti i dettagli operativi relativi a queste importanti attività di gestione di una discarica, aggiornando quanto fino ad allora costituiva l’insieme delle norme in questione;
- il III lotto dell’impianto di Barricalla, approvato con DEC/VIA nel 1998 era stato progettato in linea con il D.lgs 22 febbraio 1997. È stato successivamente realizzato dopo le autorizzazioni regionale e provinciale e dopo l’emissione della Direttiva 1999/31/CE e pertanto già adeguato come struttura costruttiva alle prescrizioni di quest’ultimo decreto. Invece la sua gestione e tutti i Piani che la compongono sono stati rivisti tramite il Piano di Adeguamento (ex art. 17 D.lgs 36/2003) approvato nel gennaio 2006 della Provincia di Torino;
- il nuovo progetto è stato quindi redatto in linea con le prescrizioni dei suddetti Allegato 1 e Allegato 2 del D.lgs 36/2003 alle quali si sono adeguati anche tutti i Piani di gestione, recupero, chiusura, post-chiusura correlati e costituenti parte integrante del progetto;
- nello specifico, il sistema di impermeabilizzazione previsto sul fondo della vasca del nuovo invaso è costituito, come nel II e nel III lotto, da una doppia impermeabilizzazione che consente di frapporre, al di sotto del primo pacchetto, uno strato di monitoraggio e controllo. Anche per quanto riguarda le pareti, il sistema di impermeabilizzazione nel nuovo invaso è stato previsto in stretta analogia con quanto già realizzato nel II e nel III lotto. Salvo piccole modifiche geometriche, la sopraelevazione della coltivazione prevede la continuazione delle attività in essere sul III lotto secondo le già collaudate procedure gestionali e utilizzando gli stessi sistemi funzionali approvati e controllati;
- durante l’istruttoria si sono evidenziate ed affrontate le seguenti problematiche tecnico-progettuali-gestionali :
 - ✓ attività di coltivazione cava ai sensi della LR 69/78
 - ✓ viabilità in fase di cantiere e di esercizio
 - ✓ disposizione nuovi piezometri
 - ✓ recupero ambientale
 - ✓ interferenze con fascia di rispetto autostradale
 - ✓ sezioni di progetto

Dal punto di vista ambientale:

- negli ultimi decenni, una quota consistente dello smaltimento di rifiuti industriali prodotti nel bacino piemontese, è avvenuto nell’impianto di Barricalla. esso è stato il fornitore di un servizio di grande importanza per il settore specifico in ambito regionale;
- la valutazione degli impatti sulle singole componenti ambientali è condizionata dall’attuale stato ambientale ex ante di discarica esistente del sito;
- l’analisi degli impatti tiene quindi conto dell’esistenza delle sorgenti di impatto derivanti dagli impianti esistenti, ma allo stesso tempo considera anche i dati che derivano dalle attività di controllo e monitoraggio degli impianti esistenti;
- la qualità ambientale del sito interessato dalla discarica della Barricalla è ed è stata costantemente monitorata nel corso degli anni di attività dell’impianto con uno specifico Piano di Monitoraggio ambientale (PMA);

- la molteplicità di controlli ha consentito di rilevare, dal 1988 (anno di inizio attività del primo lotto) ad oggi risultati sempre soddisfacenti, in merito al rispetto di tutte le soglie normative ed all'assenza di incidenti o altri fatti che potessero danneggiare in alcun modo il contesto ambientale; dai monitoraggi non è mai stata documentata alcuna forma di evidente deterioramento delle matrici ambientali controllate, né di indotti fenomeni rilevabili sulle componenti naturalistiche osservate;
- in tutti gli anni di monitoraggio si sono registrati valori della falda simili a monte e valle della discarica, a riprova dell'eccellente sistema di impermeabilizzazione e della corretta funzionalità e gestione; inoltre, anche i dati ricavati in questi anni di monitoraggio atmosferico sono rassicuranti in relazione ai superamenti delle soglie normative ed ai disturbi avvertibili dai ricettori circostanti;
- la recente approvazione da parte della Provincia di Torino del Piano di adeguamento dell'impianto, sua gestione e chiusura (III° lotto) alle prescrizioni del D.Lgs 36/2003, consente di trasferire quanto un aggiornato quadro di presscizioni al previsto nuovo invaso;
- i monitoraggi della sopraelevazione del III lotto rappresenteranno una continuazione tale e quale di quanto già si sta effettuando, mentre per quanto riguarda il IV invaso si avrà una prosecuzione delle stesse analisi con una nuova configurazione dei punti di misura (acqua, aria, suolo, ecc.) collegati alle nuove caratteristiche geometriche del Progetto. A livello gestionale si seguiranno le prescrizioni relative alla sorveglianza e controllo del terzo lotto della discarica, contenute nel Piano di Adeguamento, nelle Integrazioni e nel documento di Approvazione relativo all'Adeguamento del PMA relativo al D.Lgs 36/2003 ed in atto dal febbraio 2006;
- a fronte dell'iniziativa di valorizzazione del sito emerge una situazione di impatti sull'ambiente per nulla dissimile dalla situazione in essere dal 1990 su tale sito. Situazione che comprende un continuo ed attento sistema di gestione ed altresì una continua e condivisa attività di monitoraggio; l'esito di queste azioni combinate negli anni passati di coltivazione ha scongiurato l'insorgere di situazioni di criticità;

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- il progetto in esame si caratterizza come un intervento all'interno di un'area autorizzata a smaltimento di rifiuti nel 1988 e pertanto condizionata da tale attività;
- la realizzazione ed esercizio del IV invaso e la contemporanea sopraelevazione della coltivazione del III° lotto dell'impianto non modificano le condizioni di fruizione ed uso del territorio, sia per il sito direttamente interessato dal progetto, sia per il territorio circostante;
- l'analisi degli impatti potenziali tiene quindi conto dell'esistenza di una "discarica attiva" ma allo stesso tempo considera anche i dati che derivano dalle attività di controllo e monitoraggio degli impianti esistenti;
- Barricalla s.p.a., durante la realizzazione e gestione dei tre lotti precedenti (dal 1988 ad oggi) ha effettuato, ed ha tuttora in corso, una serie di attività di monitoraggio sulle componenti ambientali potenzialmente impattate dall'impianto; tale attività non ha mai fatto registrare fino ad ora dati che rilevino compromissioni delle matrici ambientali coinvolte
- la gestione pluriennale è sempre avvenuta in modo trasparente con un sistema di controllo continuamente in contatto con gli Organi di Controllo della Pubblica Amministrazione secondo la Programmazione prevista nelle autorizzazioni;
- nell'ambito di questi anni di attività i controlli ambientali (anch'essi direttamente controllati dalla P.A.) hanno consentito di rilevare, dal 1988 (anno di inizio attività del primo lotto) ad oggi, risultati

sempre soddisfacenti, in merito al rispetto di tutte le soglie normative ed all'assenza di incidenti o altri fatti che potessero danneggiare in alcun modo il contesto ambientale.

- la possibilità di gestire contemporaneamente e continuativamente l'attività di un nuovo invaso e la post-chiusura dei lotti precedenti, costituisce una operazione che ha la sua logica anche nel garantire la prosecuzione più attenta dei controlli e dei monitoraggi sui lotti già realizzati;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- l'impatto paesaggistico tenderà a subire nel tempo una progressiva attenuazione grazie agli interventi previsti di ripristino ambientale che non comporteranno un impatto negativo aggiuntivo rispetto alla situazione autorizzata;
- sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze per quanto riguarda la discarica;
- sono state individuate infine alcune prescrizioni di carattere progettuale e gestionale volte a mitigare e compensare gli impatti ambientali residui degli interventi progettuali proposti.

Dato atto che:

- l'istruttoria tecnica condotta, come sopra sintetizzato, non ha fatto emergere compromissioni nelle matrici ambientali nell'intorno della discarica esistente e che pertanto non ci sia necessità di ribadire i vincoli e le limitazioni di carattere urbanistico disposti dalle precedenti autorizzazioni, che pertanto si possono considerare superati;
- Il comune di Collegno ha espresso, nel corso dell'istruttoria, parere negativo sul progetto in esame con le seguenti motivazioni:
 - ✓ Il territorio collegnese ha già ospitato per lungo tempo la discarica in oggetto, subendone le conseguenti ripercussioni ambientali e suscitando le comprensibili preoccupazioni dei residenti in zona; a ciò va aggiunto il cumulo di impianti ed infrastrutture già realizzate ed in progetto che ora affollano l'area o che verranno realizzate;
 - ✓ Il progetto in questione non è compatibile con il vigente PRGC, che individua come agricole le aree di nuova occupazione;
- e che lo stesso comune ha evidenziato che "qualora nonostante il parere contrario della città di Collegno l'ampliamento venga assentito, si procederà con il richiedere l'adozione di idonee misure di controllo (che vedano il coinvolgimento del comune di Collegno) e di garanzia, nonché di gestione post-esercizio, ed una valutazione complessiva degli impatti ambientali, sociali ed economici, con la predisposizione degli opportuni interventi compensativi atti a contrastarli. Gli uffici comunali preposti, in tal caso, provvederanno inoltre all'adozione dei necessari e conseguenti atti autorizzativi di competenza, qualora non ricompresi nell'autorizzazione provinciale";

Ritenuto pertanto che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica sopraesposte il parere negativo del comune di Collegno possa essere superato anche a fronte di opportune ed adeguate prescrizioni.

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;

- la “Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico” presente agli atti;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
- il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”
- il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti”;
- il D.M. del 03/08/2005, relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
- la L.R. 24/2002 “Norme per la gestione dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- la DGR N. 86-10252 del 01 agosto 2003: “Indirizzi regionali per l’applicazione del D.Lgs. 36/03 e del DM 13/03/2003”;
- la LR 69/78 “Coltivazione di cave e torbiere
- la LR n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n. 112/1998;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 21/06/2005 e successive integrazioni, denominato *Valorizzazione del sito di Barricalla ai fini della continuazione del servizio smaltimento rifiuti speciali pericolosi* presentato dalla Società Barricalla s.p.a., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n.54 - C.F. e partita IVA 04704500018, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 654964; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell’Allegato A, alle prescrizioni per la coltivazione di cava ed il recupero ambientale, contenute nell’Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della LR 40/98, per un per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
- 3) di stabilire che il rilascio dell’ autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziaria, per l' importo citato nell'allegato B, a favore del Comune di Collegno in esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;
- 4) di dare atto che l’autorizzazione ambientale integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs 59/2005 verrà rilasciato dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale; e che a

seguito di tale provvedimento dovrà essere rilasciata dal Comune di Collegno l'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78;

- 5) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

ALLEGATO "A"

"VALORIZZAZIONE DEL SITO DI BARRICALLA AI FINI DELLA
CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI"

COMUNE DI COLLEGNO (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE
E/O MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI**

PROPONENTE: BARRICALLA SPA

1. Rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta nell'istanza presentata, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati forniti.
2. Mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti.
3. Evitare ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta acque meteoriche.
4. Mantenere efficienti tutte le apparecchiature ed i presidi ambientali presenti nell'impianto; qualsiasi malfunzionamento, anche temporaneo, dovrà essere tempestivamente comunicato (anche a mezzo fax) al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ed all'Arpa-Dipartimento Provinciale di Torino.
5. Effettuare, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
6. Garantire, anche mediante appositi sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione, l'allontanamento in continuo del percolato prodotto impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione.
7. Provvedere a predisporre una relazione esaustiva delle attività effettuate al termine del primo anno di esercizio del piano di sorveglianza e controllo, in tale ambito, al fine di valutare l'efficacia dei monitoraggi, adeguare i valori definiti come livelli di guardia e ottimizzare le attività analitiche..
8. Barricalla s.p.a. dovrà provvedere a rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi che verranno prescritti in sede autorizzatoria. Tutti i dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi direttamente al comune di Collegno.
9. Avviare immediatamente le operazioni di ripristino ambientale mediante posa in opera della barriera di copertura definitiva, presso ciascun settore della discarica oggetto del presente atto, a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento, al raggiungimento delle quote massime di progetto previste per i rifiuti.
10. Utilizzare, per le operazioni di schermatura mediante siepe, per la sistemazione delle aree di servizio e per le operazioni di recupero ambientale, esclusivamente specie vegetali autoctone. La dotazione di verde dovrà essere progettata, realizzata e mantenuta, in maniera tale da assolvere alla prioritaria funzione di incremento di habitat naturale (riconnesione ecologica).
11. In sede di approvazione del progetto, dovrà essere acquisito il nulla osta da parte del "Consorzio

Irriguo della Bealera Putea” in riferimento alla deviazione del canale irriguo “Bealera Putea”.

12. Prima degli inizi dei lavori per la realizzazione della IV vasca, dovranno essere rimossi gli involucri di cemento inglobanti le lastre di Eternit (copertura della bealera Putea) e trasportate nel settore adibito ai rifiuti contenenti amianto della sopraelevazione del III lotto.
13. Eseguire, al fine di verificare l’attendibilità delle simulazioni finora condotte, campagne di monitoraggio del rumore da eseguirsi durante il normale esercizio delle attività di conferimento ed in fase di cantiere, ed individuare, in caso di eventuali criticità che si dovessero riscontrare, le modalità per una loro completa risoluzione.
14. I percorsi dei mezzi in uscita ed in entrata all’impianto, in fase di esercizio ed in fase di cantiere, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nell’elaborato progettuale AMB C.X “*Chiarimenti in merito alla viabilità in fase di cantiere ed in fase di coltivazione*”.
15. Porre particolare cura all’inerbimento delle scarpate e nella realizzazione delle canalette al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi e di trasporto solido.
16. Adeguare il sistema di drenaggio e raccolta delle acque di ruscellamento alle variazioni morfologiche del corpo della discarica (es. pendenza) durante le previste fasi di assestamento al fine di evitare ristagni di acque meteoriche .
17. Dovrà essere comunque garantita la fase di gestione di post chiusura della discarica tramite le forme di garanzia previste al comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs 36/2006; in caso di impossibilità ad usufruire di tali garanzie, dovrà essere prevista una forma di garanzia equivalente, come tra l’altro previsto dalla Direttiva 199/31/CE, compreso un fondo di accantonamento vincolato a favore dell’ente autorizzante da concordarsi con lo stesso ente.
18. Si demanda al Comune di Collegno, sulla base di quanto richiesto dal Comune stesso nell’ambito della procedura di VIA, la definizione, in accordo con la Società Barricalla s.p.a., di adeguati interventi di compensazione.
19. Comunicare all’Arpa-Dipartimento di Torino l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

ALLEGATO "B"

**"VALORIZZAZIONE DEL SITO DI BARRICALLA AI FINI DELLA
CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI"**

COMUNE DI COLLEGNO (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA ED
IL RECUPERO AMBIENTALE**

PROPONENTE: BARRICALLA SPA

1

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.0

Il materiale estratto venga portato esclusivamente agli impianti di Torino Scavi Manzone e Vena Scavi snc;

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Collegno, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n. 1 (pp.cc.): 560; Foglio n. 2 (pp.cc.): 354, 355, 3, 247, 273, 108, 373;

1.2

Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno **1 m** al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;

1.3

La volumetria massima estratta non superi i **273.000 m³**;

1.4

la scopertura del terreno vegetale e la coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;

1.5

Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 40° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;

1.6

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.7

Dovrà essere garantita la regimazione delle acque in corso d'opera e nello stato finale come da progetto presentato, e mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo;

1.8

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.9

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno di coltivazione, un consuntivo del materiale estratto annualmente, corredato da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** in fase di recupero ambientale; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.3

A chiusura della discarica sia realizzato il recupero ambientale così come previsto dal progetto di discarica.

2.4

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla conclusione degli interventi di recupero;

2.5

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.6

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, sia fissato in **287.000 EURO**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **c1** e **d2** delle prescrizioni generali;

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il

``Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un ``D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidjussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che

nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.